

Art. 9 - (Candidati e sottoscrittori di lista)

1. - Sono eleggibili a membro dell'Assemblea consorziale i proprietari degli immobili, a condizione che i medesimi siano iscritti nell'elenco definitivo degli aventi diritto al voto, nonché il legale rappresentante per le persone giuridiche; nel caso di persone giuridiche con più di un legale rappresentante, sarà eleggibile solo uno di essi.
2. - Gli iscritti nell'elenco definitivo degli aventi diritto al voto possono presentare liste di candidati scelti fra gli iscritti nell'elenco stesso, nell'ambito della rispettiva fascia di rappresentanza. Qualora le diverse liste contengano più rappresentanti legali della stessa persona giuridica, sarà valida la rappresentanza inserita nella lista pervenuta anteriormente, non considerandosi quelle inserite nelle liste successive; tale criterio andrà applicato anche nel caso sia rilevata la presenza tra i presentatori di lista di più rappresentanti legali della stessa persona giuridica.
3. **(Allegato 6: fac-simile "Presentazione di lista di candidati").**
4. - Le liste devono contenere un numero di candidati non inferiore al numero dei consiglieri assegnati alle fasce e non superiore al doppio dei consiglieri stessi.
5. - Le liste devono essere presentate per fasce di rappresentanza, complete con il nome di tutti i candidati, e sottoscritte da un numero di aventi diritto al voto, appartenenti alla medesima fascia, diversi dai candidati, non inferiore a 100 per la prima e la seconda fascia e al 2 per cento degli aventi diritto al voto per la terza fascia.
6. - Le liste, predisposte utilizzando esclusivamente il modello dell'**Allegato 6**, devono essere firmate per accettazione dai candidati e accompagnate da una dichiarazione degli stessi, anche sotto forma di autodichiarazione (**Allegato 7: fac-simile "Casi di ineleggibilità - Autodichiarazione"**), di non ricadere nei casi di incandidabilità previsti dal D.Lgs. n. 235/2012 e s.m.i. per le elezioni negli enti locali e nei casi di ineleggibilità previsti dal D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con l'esclusione delle cariche indicate come causa di incompatibilità al successivo comma 6, compreso lo stato di cui al comma 6 lettera e).
7. Sono, altresì, cause di ineleggibilità le seguenti condizioni:
 - a. di minore, anche se emancipato, di interdetto e di inabilitato;
 - b. di fallito, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
 - c. di interdetto dai pubblici uffici, per la durata dell'interdizione;
 - d. di aver riportato condanne che non consentono la iscrizione nelle liste elettorali amministrative, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché sottoposto a misure di sicurezza che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali amministrative, fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;
8. Le firme dei candidati e quelle dei sottoscrittori devono essere autenticate nelle forme di legge.
9. - La carica di membro elettivo dell'Assemblea consorziale, di cui al comma 1 del presente articolo, è incompatibile con le cariche di consigliere o assessore regionale, di presidente, assessore o consigliere provinciale, di sindaco, assessore o consigliere comunale, di presidente, componente di giunta o consigliere di comunità montana, di dirigente in agenzie, aziende ed enti pubblici, anche economici, nonché di chi corrisponde ai seguenti stati:
 - a. di avere il maneggio del denaro consorziale o, avendolo avuto, non aver reso conto della relativa gestione;
 - b. di aver liti pendenti con il consorzio;

- c. di avere in appalto lavori e forniture consorziali;
- d. di avere un debito liquido ed esigibile verso il consorzio, trovandosi legalmente in mora;
- e. di dipendente del medesimo Consorzio.

- 10. - I candidati devono essere elencati nelle liste con numeri progressivi, indicando cognome, nome, data e luogo di nascita.
- 11. - Le liste possono essere corredate di contrassegni e di motti distintivi.
- 12. - I candidati ed i sottoscrittori non possono figurare in più di una lista. Qualora più liste contengano uguali firme di candidati o di sottoscrittori, avrà efficacia la firma apposta sulla lista pervenuta anteriormente, considerandosi come non apposta la firma nelle liste successive.

Art. 10 - (Presentazione ed accettazione delle liste)

1 - Le liste devono essere consegnate a mano in originale, presso la sede del Consorzio di bonifica, entro e non oltre le ore tredici del 41° giorno antecedente la data fissata per le elezioni.

2 - Le determinazioni debitamente motivate in ordine all'accettazione o meno delle liste da parte del Consorzio di bonifica, saranno comunicate al primo tra i sottoscrittori di ogni lista, entro il 10° giorno dalla data di consegna, fatto salvo quanto previsto ai commi 3, 4 e 5.

3 - Avverso le determinazioni del Consorzio di bonifica, potranno essere presentati reclami entro il 5° giorno dalla data della loro ricezione.

4 - Il Consorzio di bonifica decide entro il 7° giorno dal ricevimento dei reclami, dando immediata comunicazione al primo tra i sottoscrittori di ogni lista che ha presentato reclamo.

5 - Qualora vengano presentate liste che contengono errori materiali ma non sostanziali, come ad esempio un numero di candidati inferiore ai seggi assegnati, le liste stesse potranno essere perfezionate, a pena di esclusione, su richiesta del Consorzio di bonifica rivolta al primo dei sottoscrittori, comunicata entro 10 giorni dalla data di ricevimento delle liste stesse.

6 - Qualora vengano presentate liste con un numero di candidati superiore a quello previsto al comma 3 dell'**art. 9**, le liste stesse dovranno essere ridotte con la medesima procedura di cui al comma 5;

7 - L'integrazione o la riduzione delle liste dovranno essere presentate entro l'8° giorno successivo al termine indicato al comma 5.

8 - L'accettazione dell'integrazione o riduzione delle liste verrà comunicata al primo sottoscrittore della medesima entro 2 giorni dalla data di consegna dell'integrazione o riduzione.

9 - Ultimate le operazioni riguardanti la presentazione e la accettazione delle liste, il Consorzio di bonifica assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, secondo l'ordine di presentazione, rispettando altresì l'ordine con cui i candidati figurano nelle singole liste.

10 - I Consorzi di bonifica provvedono alla pubblicazione on-line delle liste dei candidati almeno 15 giorni antecedenti la data delle elezioni.